

Consentita l'interruzione della gravidanza anche dopo i 90 giorni se sussiste pericolo per la salute della donna.

Obbligo del medico di informare la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate ad una patologia dalla stessa contratta.

La Sentenza 27 ottobre 2020 – 15 gennaio 2021, n. 653 della suprema Corte di Cassazione – sezione III Civile il cui testo integrale potete consultare al seguente link https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B3d9a36f4-33dd-406b-b3ca-fcc7ed98da2b%7D_cassazione-civile-sentenza-653-2021.pdf affronta la possibilità di interruzione volontaria della gravidanza dopo i 90 giorni (art. 6 l. 194/78) nel solo caso di malformazioni del nascituro, gravi per la salute fisica o psichica della donna, strumentalmente o clinicamente accertati oppure anche nel caso di processi patologici con indice di apprezzabile grado di probabilità.

La Cassazione chiarisce anche che “...*Il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica e psichica...*”

Secondo quanto statuito dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione, il pericolo per la salute della donna consente l'interruzione della gravidanza anche dopo i 90 giorni, indipendentemente dalla circostanza che l'anomalia o la malformazione del feto si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertato.

In particolare la Corte Suprema ha, nel cassare con rinvio una sentenza di merito elaborato il seguente principio di diritto “...*l'accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della L. n. 194 del 1978, art. 6 , lett. B), laddove determini nella gestante – che sia stata compiutamente informata dei rischi – un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l'anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata..... il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica....”*